



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalla dott.ssa Anna Aragona, funzionario linguistico.
La pronuncia è disponibile nell'archivio *CEDU di Italgjureweb* della Corte Suprema di Cassazione www.italgiure.giustizia.it

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

SECONDA SEZIONE

CAUSA ANNA DE ROSA E ALTRI c. ITALIA

(Ricorsi nn. 52888/08, 58528/08, 59194/08, 60462/08, 60473/08, 60628/08, 61116/08, 61131/08, 61139/08, 61143/08, 610/09, 4995/09, 5068/09, 5141/09)

SENTENZA

STRASBURGO

11 dicembre 2012

Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.



Nella causa De Rosa c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da:

Danutė Jočienė, *presidente*,
Guido Raimondi,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
İşıl Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, *giudici*,

e da Stanley Naismith, *cancelliere di sezione*,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 20 novembre 2012,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All'origine della causa vi sono 14 ricorsi (nn. 52888/08, 58528/08, 59194/08, 60462/08, 60473/08, 60628/08, 61116/08, 61131/08, 61139/08, 61143/08, 610/09, 4995/09, 5068/09 e 5141/09) proposti contro la Repubblica italiana, con i quali diversi cittadini di questo Stato (si veda la lista allegata) («i ricorrenti»), hanno adito la Corte in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).

2. I ricorrenti sono rappresentati dall'avv. A. Guariso, del foro di Milano. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, e dal suo ex coagente, N. Lettieri.

3. Il 10 novembre 2009 i ricorsi sono stati comunicati al Governo. Come previsto dall'articolo 29 § 1 della Convenzione, è stato inoltre deciso che la camera si sarebbe pronunciata contestualmente sulla ricevibilità e sul merito.

IN FATTO**I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE**

4. I ricorrenti erano impiegati della Provincia di Milano ed esercitavano le funzioni di assistenti amministrativi, collaboratori, assistenti tecnici e responsabili amministrativi nelle scuole (il «personale ATA»). Essi avevano diritto ad uno stipendio base, integrato da indennità accessorie.

5. In seguito al trasferimento del personale dal pubblico impiego locale al pubblico impiego statale, previsto dalla legge n. 124 del 3 maggio 1999, a partire dal 31 dicembre 1999 i ricorrenti diventavano dipendenti del

Ministero della Pubblica Istruzione. Gli impiegati di detto ministero con funzioni analoghe a quelle dei ricorrenti avevano diritto ad uno stipendio di base progressivo a seconda dell'anzianità di servizio.

6. Secondo l'articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999, l'anzianità di servizio maturata dai ricorrenti presso l'ente locale di provenienza era riconosciuta ai fini giuridici ed economici. Tuttavia, senza tenere minimamente conto dell'anzianità maturata dai lavoratori presso gli enti locali fino al 31 dicembre 1999, e quindi senza calcolare il trattamento economico sulla base di tale anzianità, come imponeva il contratto collettivo nazionale della Scuola, il ministero attribuiva ai ricorrenti un'anzianità fittizia convertendo la retribuzione percepita presso gli enti locali alla data del 31 dicembre 1999 in anni di anzianità. Inoltre, per trasformare la retribuzione di base in anni di anzianità fittizia, il ministero eliminava dall'ultima busta paga dei ricorrenti tutte le voci accessorie dello stipendio da essi percepite in maniera stabile fino al 31 dicembre 1999.

7. I ricorrenti adivano i tribunali del lavoro al fine di ottenere il riconoscimento giuridico ed economico dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza e il versamento della differenza di retribuzione a partire dal 1° gennaio 2000. Essi sostenevano di percepire uno stipendio non corrispondente all'anzianità maturata, che risultava così inferiore a quello degli impiegati da sempre alle dipendenze del ministero della Pubblica Istruzione.

8. Con più sentenze i tribunali accoglievano i ricorsi presentati dai ricorrenti e condannavano il ministero a riconoscere l'anzianità maturata dai ricorrenti presso gli enti locali.

9. Il ministero proponeva appello avverso dette sentenze.

10. Con più sentenze, le corti d'appello confermavano le decisioni dei tribunali, in quanto il ministero non aveva rispettato l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999. Tale pronuncia era conforme alla giurisprudenza stabilita da numerose sentenze della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato.

11. Il 23 dicembre 2005, il ministero proponeva ricorso per cassazione. Il Parlamento adottava la legge n. 266 del 2005 recante legge finanziaria per l'anno 2006. L'articolo 1, comma 218 di detta legge, intitolato «interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999», prevedeva che il personale ATA dovesse essere inquadrato nei ruoli della nuova amministrazione sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento. Nell'ordinamento giuridico italiano, le leggi definite di interpretazione autentica hanno effetto retroattivo, in quanto l'interpretazione da esse fornita è considerata come parte integrante delle norme oggetto di interpretazione, a partire dall'entrata in vigore delle medesime.

12. Con più sentenze, la Corte di cassazione, tenendo conto della nuova legge, accoglieva i ricorsi del ministero.

13. Di conseguenza i ricorrenti erano tenuti a restituire al Governo le somme ricevute in esecuzione delle sentenze di primo grado. Essi perdevano inoltre il riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza. Il loro stipendio risulta peraltro inferiore a quello di

altri ex appartenenti al personale ATA, che avevano vinto la causa con sentenze passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della nuova legge.

14. Le informazioni sui fatti delle cause sono contenute nell'allegato prospetto riepilogativo.

II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

15. Fino al 31 dicembre 1999 una parte del personale tecnico ed ausiliario («il personale ATA») e alcuni insegnanti tecnico-pratici degli istituti scolastici italiani dipendeva dal ministero della Pubblica Istruzione ed era da esso direttamente stipendiato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro della Scuola, mentre un'altra parte dipendeva ed era stipendiata dai comuni o dalle province, sulla base del contratto collettivo delle regioni - autonomie locali.

16. La legge n. 124 del 3 maggio 1999 prevede all'articolo 8, comma 2 che il personale degli enti locali in servizio, alla data della sua entrata in vigore, negli istituti scolastici pubblici sia trasferito nei ruoli del personale ATA statale (...). A detto personale è riconosciuta, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza.

17. Il 20 luglio 2000 l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) concludeva un accordo con le organizzazioni sindacali al fine di derogare al principio della conservazione dell'anzianità. L'accordo veniva poi inserito in un decreto ministeriale del 5 aprile 2001.

18. Con note del 27 febbraio e del 12 settembre 2003, inviate al tribunale di Milano, l'ARAN negava del resto che tale atto potesse costituire un accordo collettivo, precisando che essa intendeva derogare al principio della conservazione dell'anzianità.

19. L'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, recante legge finanziaria per l'anno 2006, prevede che l'articolo 8, comma 2, della legge del 3 maggio 1999 (n. 124) debba essere interpretato nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico. Nell'ordinamento giuridico italiano, le cosiddette leggi di interpretazione autentica hanno effetto retroattivo, nel senso che l'interpretazione da esse fornita è considerata parte integrante delle norme oggetto di interpretazione, sin dall'entrata in vigore delle stesse.

20. L'articolo 2112 del codice civile dispone che il rapporto di lavoro continua con l'eventuale cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Giurisprudenza della Corte di cassazione prima dell'adozione della legge n. 266 del 2005

21. Prima dell'intervento della legge in questione, la giurisprudenza civile dichiarava nullo l'accordo tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali in quanto in contrasto con il principio dell'inquadramento nei ruoli ministeriali sulla base dell'anzianità prevista dall'articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999.

22. Nel 2005, la Corte di cassazione aveva rigettato tutti i ricorsi presentati dal ministero, con più sentenze che confermavano il diritto all'inquadramento nei ruoli degli impiegati dello Stato sulla base dell'anzianità maturata prima del trasferimento (Cassazione, Sezione lavoro, sentenze n. 4722 del 4 marzo 2005, nn. 18652-18657 del 23 settembre 2005, n. 18829 del 27 settembre 2005).

23. Il Consiglio di Stato si è pronunciato in tal senso nelle sentenze n. 4142/2003 del 6 luglio 2005 e n. 5371 del 6 dicembre 2006.

Le sentenze della Corte costituzionale

24. La Corte costituzionale italiana, nella sentenza 234 del 2007, ha dichiarato conforme alla Costituzione la legge finanziaria 2006, basandosi sul fatto che, per l'ordinamento giuridico italiano, il legislatore potrebbe emanare anche leggi interpretative incompatibili con il testo della legge interpretata e che la disposizione dell'articolo 8, comma 2 della legge n. 124 del 1999 rappresentava una deroga al principio generale vigente all'epoca della sua entrata in vigore, deroga rispetto alla quale la norma ora censurata si presenta come ripristino della regola generale. La Corte costituzionale ha altresì ritenuto che la legge n. 266 del 2005 non creasse una disparità di trattamento tra i lavoratori che avevano ottenuto una sentenza definitiva favorevole e quelli che non avevano ancora ottenuto una sentenza definitiva.

25. Il 3 giugno 2008 la Sezione lavoro della Corte di cassazione invitava la Corte costituzionale a rivedere la sua posizione alla luce dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

26. Con sentenza del 26 novembre 2009 (n. 311) la Corte costituzionale ha rigettato il rinvio deciso dalla Corte di cassazione. Essa ha ritenuto che il divieto di ingerenza del legislatore nelle cause pendenti in cui lo Stato è parte non fosse assoluto; a suo avviso, infatti, la Corte europea dei Diritti dell'Uomo non aveva inteso porre un divieto assoluto d'ingerenza del legislatore poiché, in diverse cause (si vedano, ad esempio, *Forrer-Niedenthal c. Germania*, n. 47316/99, 20 febbraio 2003, *National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society e Yorkshire Building Society c. Regno Unito*, 23 ottobre 1997, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-VII; *OGIS-Institut Stanislas, OGEc Saint-Pie X e Blanche de Castille e altri c. Francia*, nn. 42219/98 e 54563/00, 27 maggio 2004), essa aveva ritenuto non contrari all'articolo 6 della Convenzione interventi retroattivi dei legislatori nazionali. Nella fattispecie, la legittimità di tali interventi era stata riconosciuta in presenza di determinate circostanze

storiche, quali la riunificazione tedesca. Quanto alla *ratio* della nuova legge, la Corte costituzionale ha rammentato l'esigenza di armonizzare il sistema retributivo del personale ATA indipendentemente dalla provenienza dei dipendenti. Inoltre, la Corte costituzionale ha fatto riferimento alla necessità di porre rimedio al difetto tecnico della legge originaria, che prevedeva la possibilità di lasciare la materia all'autonomia delle parti ed al potere regolamentare.

Giurisprudenza della Corte di cassazione dopo l'adozione della legge n. 266 del 2005

27. Dopo l'entrata in vigore della legge in questione, la Corte di cassazione ha cassato tutte le sentenze favorevoli ai lavoratori ed ha accolto tutti i ricorsi del ministero.

Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 6 settembre 2011

28. Con sentenza del 6 settembre 2011, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea («la CGUE») ha deliberato sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale di Venezia in materia di personale ATA. La CGUE ha precisato la portata della tutela dei diritti dei lavoratori assunti da un nuovo datore di lavoro. In particolare, in relazione al calcolo della retribuzione dei lavoratori trasferiti, essa ha ritenuto che, sebbene il cessionario possa applicare, a partire dalla data del trasferimento, le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo vigente presso il medesimo - ivi comprese quelle concernenti la retribuzione -, le modalità di tale integrazione salariale dei lavoratori trasferiti debbano essere conformi agli obiettivi della normativa dell'Unione in materia di tutela dei diritti dei lavoratori trasferiti. Tali obiettivi consistono essenzialmente nell'impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento.

29. La CGUE ha sottolineato nella fattispecie che, invece di riconoscere l'anzianità in quanto tale e per intero, il ministero aveva calcolato per ogni lavoratore trasferito un'anzianità «fittizia», il che ha svolto un ruolo determinante nella determinazione delle condizioni retributive applicabili per il futuro al personale trasferito. Dal momento che le mansioni svolte, prima del trasferimento, nelle scuole pubbliche dal personale ATA degli enti locali erano analoghe, se non identiche, a quelle svolte dal personale ATA alle dipendenze del Ministero, l'anzianità maturata presso il cedente da un membro del personale trasferito avrebbe potuto essere considerata equivalente a quella maturata da un membro del personale ATA in possesso del medesimo profilo e alle dipendenze, prima del trasferimento, del Ministero.

30. La CGUE ha concluso che, quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 concernente il mantenimento dei diritti dei lavoratori in

caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, porta all'applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all'anzianità lavorativa, il diritto dell'Unione osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianità da essi maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all'atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest'ultimo. Spetta all'autorità giudiziaria nazionale esaminare se, all'atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo.

31. La CGUE ha rammentato, inoltre, che non era più necessario pronunciarsi sulla compatibilità delle legge finanziaria per il 2006 con i principi generali del diritto, quali il principio di tutela giurisdizionale effettiva ed il principio della certezza del diritto, poiché la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo aveva frattanto deciso in merito a tale questione nella sentenza del 7 giugno 2011 (*Agrati e altri c. Italia*, nn. 43549/08, 6107/09 e 5087/09).

32. A seguito di tale sentenza, il giudice del procedimento interno *a quo* ha ordinato l'esecuzione di una perizia finalizzata a valutare le posizioni retributive dei ricorrenti.

Inoltre, con due sentenze del 12 ottobre (n. 20980/121) e del 14 ottobre 2011 (n. 21282), la Corte di cassazione, a seguito della sentenza della CGUE, ha rinviato il procedimento alle corti d'appello al fine di valutare se i ricorrenti, nei casi di specie, avessero effettivamente subito un peggioramento retributivo.

IN DIRITTO

I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

33. Tenuto conto dell'analogia dei ricorsi per quanto riguarda i fatti e le questioni di merito che essi pongono, la Corte ritiene necessario riunirli e decide di esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

34. I ricorrenti lamentano l'intervento legislativo nel corso della procedura, il quale, a loro parere, ha recato pregiudizio al loro diritto ad un processo equo. Essi affermano che, secondo la giurisprudenza, gli ex impiegati degli enti locali avevano diritto al riconoscimento, ai fini giuridici

ed economici, dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza. Senza l'intervento legislativo, i ricorrenti potevano quindi avere la legittima speranza, praticamente la certezza, di ottenere soddisfazione. I ricorrenti ritengono che l'intervento legislativo in questione sia stato motivato unicamente dall'interesse finanziario dell'amministrazione, il quale non era sufficiente ad integrare un motivo imperativo d'interesse generale. Essi denunciano una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, ai sensi del quale:

«Ogni persona ha diritto che la propria causa sia esaminata equamente (...) da un tribunale (...), che deciderà (...) le controversie sui diritti ed obblighi di natura civile della stessa (...)»

A. Sulla ricevibilità

35. La Corte constata che questo motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione e non incorre in altri motivi di irricevibilità. È dunque opportuno dichiarare i ricorsi ricevibili.

B. Sul merito

1. Argomenti delle parti

36. A titolo preliminare, i ricorrenti contestano l'affermazione del Governo secondo la quale, nel settore degli enti locali, l'anzianità non avrebbe ripercussioni a livello economico. Al riguardo essi rammentano che, stando all'articolo 5 del contratto del 31 marzo 1999 degli enti locali, l'esperienza maturata dal personale, una volta detratta l'anzianità di servizio, è un elemento determinante ai fini della progressione economica all'interno delle aree di inquadramento. Di conseguenza, il trattamento economico per gli enti locali è determinato sia dall'anzianità sia da altre voci accessorie della retribuzione, mentre nel contratto nazionale per i dipendenti della Scuola, il trattamento economico all'interno di ogni settore dipende esclusivamente dall'anzianità.

37. I ricorrenti sostengono di avere percepito, in seguito al trasferimento, un trattamento economico complessivamente inferiore a quello precedente, avendo perduto tutte le voci accessorie della retribuzione. Inoltre, contrariamente a quanto afferma il Governo, essi non hanno avuto la possibilità di opporsi al trasferimento al servizio dello Stato, come è stato del resto riconosciuto dalla Corte di cassazione nella sentenza del 7 marzo 2007.

38. I ricorrenti ribadiscono di avere perso tutti gli aumenti contrattuali e le voci accessorie dello stipendio, previsti unicamente nei contratti degli enti locali (vale a dire l'indennità di qualifica, l'indennità dei buoni pasto, l'indennità di turnazione, l'indennità di rischio, l'indennità di disponibilità, ecc...).

39. Essi rammentano che la Corte di cassazione, nella sua chiara e consolidata giurisprudenza, aveva sottolineato ufficialmente che «la legge attribuisce inequivocabilmente al trasferimento l'effetto di riconoscimento dell'anzianità». Al riguardo, essi ricordano che il ruolo di un giudice supremo è proprio quello di risolvere queste contraddizioni (*Zielinski e Pradal e Gonzalez e altri c. Francia* [GC], n. 24846/94 e da 34165/96 a 34173/96, § 59, CEDU 1999-VII).

40. Secondo i ricorrenti, nessun motivo imperativo d'interesse generale poteva giustificare l'ingerenza nella gestione del contenzioso giudiziario. Essi affermano che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1, in quanto lo Stato ha violato il principio della parità delle armi promulgando una legge retroattiva per influenzare l'esito dei procedimenti giudiziari promossi nei suoi confronti dal personale ATA. Lo Stato avrebbe inoltre violato l'autonomia della funzione giurisdizionale riservata alla Corte di cassazione, interferendo nell'amministrazione della giustizia (*Zielinski e Pradal e Gonzalez e altri*, sopra citata, §§ 58-59).

Secondo i ricorrenti, il Governo avrebbe violato il principio della parità delle armi tra le due parti (*Vezon c. Francia*, n. 66018/01, §§ 31-35, 18 aprile 2006). Al riguardo, i ricorrenti rammentano, da un lato, che la legge n. 266 del 2005 è intervenuta quasi sei anni dopo la decisione di trasferire il personale e quando il trasferimento stesso era già stato completato da oltre cinque anni e, dall'altro, che la Corte di cassazione aveva già eliminato ogni eventuale incertezza interpretativa. Inoltre, la norma interpretativa era stata inserita in una legge finanziaria.

41. Il Governo si oppone alla tesi dei ricorrenti. Esso afferma che, dopo il trasferimento, i ricorrenti hanno continuato a svolgere le stesse funzioni con lo stesso stipendio e che l'intera anzianità maturata è stata sempre riconosciuta ai fini pensionistici. L'unica differenza, secondo il Governo, era che l'anzianità maturata durante il servizio prestato presso l'ente locale non poteva comportare un aumento retributivo rispetto al trattamento economico percepito dagli interessati al momento del trasferimento, tenuto conto dell'applicabilità, in quel momento, delle regole sul trattamento economico progressivo nei rapporti di lavoro con lo Stato.

42. Inoltre, il Governo afferma che questa interpretazione della legge n. 124 del 1999 è stata ratificata da uno degli accordi conclusi tra l'amministrazione (ARAN) e i sindacati degli impiegati e poi ripresa nel decreto ministeriale del 5 aprile 2001.

43. Il Governo sostiene che, dato il moltiplicarsi dei contenziosi sull'intero territorio nazionale, il legislatore è intervenuto con una legge interpretativa al fine di colmare il vuoto giuridico creatosi, considerata la difficoltà incontrata in sede di accordi collettivi e potere regolamentare nella disciplina della materia, e al fine di evitare aumenti ingiustificati degli stipendi e disparità di trattamento tra gli impiegati. Secondo il Governo, non si può parlare di *reformatio in peius* della posizione dei ricorrenti.

44. Al riguardo, il Governo rammenta le grandi linee della giurisprudenza della Corte in materia di interventi legislativi ed in particolare fa riferimento alle seguenti sentenze: *Raffinerie greche Stran e*

Stratis Andreadis c. Grecia del 9 dicembre 1994, serie A n. 301-B; *National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society e Yorkshire Building Society c. Regno Unito* sopra citata; *Zielinski e Pradal e Gonzalez e altri*, sopra citata; *Forrer-Niedenthal c. Germania*, sopra citata; *OGIS-Institut Stanislas e altri c. Francia*, sopra citata).

45. Nella presente causa, secondo il Governo, i ricorrenti non avevano ottenuto una sentenza definitiva ed esecutiva. Inoltre, il Governo sostiene che i ricorrenti avevano cercato di approfittare di una fortuna insperata e di un vuoto giuridico dovuto all'inadeguatezza degli accordi collettivi e del potere regolamentare a disciplinare la materia. L'intervento del legislatore era quindi perfettamente prevedibile e rispondeva ad un'evidente imperativa giustificazione di interesse generale (*OGIS-Institut Stanislas e altri c. Francia*, sopra citata). Secondo il Governo, questa situazione è molto simile a quella del legislatore nella causa *Building Societies c. Regno Unito*, sopra citata. Esso ritiene inoltre che, nella presente causa, l'intervento del legislatore abbia permesso di prevenire l'instaurarsi di situazioni discriminatorie all'interno del personale ATA e ne conclude che sussisteva un motivo imperativo di interesse pubblico ai sensi della giurisprudenza della Corte.

46. Infine, il Governo rammenta che, a giudizio della Corte costituzionale italiana, l'intervento del legislatore non era contrario né alla Costituzione italiana né alla Convenzione.

2. Valutazione della Corte

47. La Corte ribadisce che se, in linea di principio, nulla vieta al potere legislativo di disciplinare, in materia civile, diritti derivanti da leggi in vigore mediante nuove norme dalla portata retroattiva, il principio della preminenza del diritto e il concetto di processo equo sanciti dall'articolo 6 ostano, fatti salvi motivi imperativi di interesse generale, all'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influenzare l'esito giudiziario di una controversia (sentenze *Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis* sopra citata, § 49, serie A n. 301-B; *Zielinski e Pradal & Gonzalez e altri* sopra citata, § 57). La Corte rammenta inoltre che l'esigenza della parità delle armi implica l'obbligo di offrire a ciascuna parte una ragionevole possibilità di presentare la propria causa senza trovarsi in una situazione di netto svantaggio rispetto alla controparte (si vedano in particolare le sentenze *Dombo Beheer B.V. c. Paesi Bassi* del 27 ottobre 1993, § 33, serie A n. 274, e *Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis*, sopra citata, § 46).

48. Nel caso di specie, la Corte rileva che l'articolo 1 della legge finanziaria 2006 implicava una interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 e prevedeva che il personale ATA dovesse essere inquadrato nei ruoli della nuova amministrazione sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento. Essa rileva altresì che le leggi definite di interpretazione autentica hanno effetto retroattivo, in quanto l'interpretazione da esse fornita è considerata come

parte integrante delle norme oggetto di interpretazione a partire dall'entrata in vigore delle medesime.

49. Nelle circostanze del presente caso, l'articolo 1 della legge finanziaria 2006, che escludeva dal suo campo di applicazione solo le sentenze passate in giudicato, fissava definitivamente i termini del dibattito sottoposto all'esame degli organi dell'ordinamento giudiziario e lo faceva in modo retroattivo. È giocoforza constatare che le azioni proposte dinanzi ai giudici nazionali da tutti gli attuali ricorrenti erano all'epoca pendenti (*Agrati e altri c. Italia*, nn. 43549/08, 6107/09 e 5087/09, §§ 65-66 e 84-85, 7 giugno 2011 § 60).

50. Di conseguenza, l'adozione della legge finanziaria 2006 definiva il merito della controversia e rendeva vana la prosecuzione dei procedimenti.

51. Quanto al motivo imperativo di interesse generale, menzionato dal Governo e ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza del 26 novembre 2009, esso deriverebbe dalla necessità di superare un difetto tecnico della legge originaria e di prevenire il verificarsi di situazioni discriminatorie tra gli impiegati provenienti dallo Stato e quelli provenienti dagli enti locali. Quanto alla decisione della Corte costituzionale, la Corte rammenta che essa non può bastare a stabilire la conformità della legge n. 266 del 2005 con le disposizioni della Convenzione (*Zielinski e Pradal e Gonzalez e altri*, sopra citata, § 59).

52. La Corte rileva inoltre che, dopo un periodo di cinque anni, il legislatore ha adottato una norma di interpretazione autentica diversa dal testo da interpretare e contraria all'interpretazione costante della Corte di cassazione. Pertanto, non risulta convincente l'argomento del Governo, secondo il quale vi era un vuoto giuridico da colmare.

53. La Corte ritiene, infatti, che lo scopo invocato dal Governo, vale a dire la necessità di colmare un vuoto giuridico ed eliminare le disparità di trattamento tra gli impiegati, in realtà fosse unicamente quello di difendere l'interesse finanziario dello Stato, riducendo il numero di procedimenti pendenti dinanzi agli organi giudiziari.

54. Nessuno degli argomenti del Governo convince quindi la Corte della legittimità e della proporzionalità dell'ingerenza. Tenuto conto di quanto precede, l'intervento legislativo in questione, che risolveva in via definitiva ed in maniera retroattiva il merito della controversia pendente tra i ricorrenti e lo Stato dinanzi alle autorità giudiziarie interne, non era giustificato da motivi imperativi di interesse generale.

55. Pertanto, la Corte conclude per la violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

56. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.»

A. Danno

57. I ricorrenti chiedono le seguenti somme a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali che avrebbero subito:

- nel ricorso n. 52888/08, 10.000 EUR per il danno materiale e 5.000 EUR per il danno morale;
- nel ricorso n. 58528/08, 7.000 EUR per il danno materiale e 3.500 EUR per il danno morale;
- nel ricorso n. 59194/08, 14.000 EUR per il danno materiale e 7.000 EUR per il danno morale;
- nel ricorso n. 60462/08, 16.000 EUR per il danno materiale e 8.000 EUR per il danno morale a favore della sig.ra Ponzini e 8.000 EUR per il danno materiale e 4.000 EUR per il danno morale a favore della sig.ra Trunfio;
- nel ricorso n. 60473/08, 10.000 EUR per il danno materiale e 5.000 EUR per il danno morale a favore della sig.ra Bruognolo e 11.000 EUR per il danno materiale e 5.500 EUR per il danno morale a favore della sig.ra Garraffa;
- nel ricorso n. 60628/08, 8.000 EUR cadauna per il danno materiale e 4.000 EUR cadauna per il danno morale a favore delle sigg.re Cappello e Pezza;
- nel ricorso n. 61116/08, 15.000 EUR per il danno materiale e 7.500 EUR per il danno morale;
- nel ricorso n. 61131/08, 15.000 EUR per il danno materiale e 7.500 EUR per il danno morale a favore della sig.ra Esposito, 6.000 EUR per il danno materiale e 3.000 EUR per il danno morale a favore della sig.ra Losanno, 5.000 EUR per il danno materiale e 2.500 per il danno morale a favore della sig.ra Podda, 4.000 EUR per il danno materiale e 2.000 EUR per il danno morale a favore della sig.ra Villa;
- nel ricorso n. 61139/08, 9.000 EUR per il danno materiale e 4.500 per il danno morale a favore della sig.ra Carlino, 7.000 EUR per il danno materiale e 3.500 EUR per il danno morale a favore della sig.ra Paradiso;
- nel ricorso n. 61143/08, 7.000 EUR per il danno materiale e 3.500 EUR per il danno morale a favore della sig.ra Colzani, 20.000 EUR per il danno materiale e 10.000 EUR per il danno morale a favore

della sig.ra Grison, 20.000 EUR per il danno materiale e 10.000 EUR per il danno morale a favore della sig.ra Pace, 15.000 EUR per il danno materiale e 7.500 EUR per il danno morale a favore della sig.ra Sombri;

- nel ricorso n. 610/09, 4.500 EUR per il danno materiale e 2.250 EUR per il danno morale a favore della sig.ra Blanco, 4.500 EUR per il danno materiale e 2.250 EUR per il danno morale a favore della sig.ra Cantello, 10.000 EUR per il danno materiale e 5.000 EUR per il danno morale a favore della sig.ra Criscuolo;
- nel ricorso n. 4995/09, 12.000 EUR per il danno materiale e 6.000 EUR per il danno morale a favore della sig.ra Apice, 6.000 EUR per il danno materiale e 3.000 EUR per il danno morale a favore della sig.ra Eliseo, 10.000 EUR per il danno materiale e 5.000 EUR per il danno morale a favore della sig.ra Galiuto, 15.000 EUR per il danno materiale e 7.500 per il danno morale a favore della sig.ra Iannuzzi, 10.000 EUR per il danno materiale e 5.000 EUR per il danno morale a favore della sig.ra Martinelli, 12.000 EUR per il danno materiale e 6.000 EUR per il danno morale a favore della sig.ra Masullo, 6.000 EUR per il danno materiale e 3.000 EUR per il danno morale a favore della sig.ra Sanna, 8.000 EUR per il danno materiale e 4.000 EUR per il danno morale a favore della sig.ra Toscano;
- nel ricorso n. 5068/09, 18.000 EUR per il danno materiale e 9.000 EUR per il danno morale a favore della sig.ra Guarracino e 12.000 EUR per il danno materiale e 6.000 EUR per il danno morale a favore della sig.ra Targa;
- nel ricorso n. 5141/09, 7.000 EUR per il danno materiale e 3.500 EUR per il danno morale a favore del sig. Cossia, 15.000 EUR per il danno materiale e 7.500 per il danno morale a favore della sig.ra Gomasca, 5.000 EUR per il danno materiale e 2.500 EUR per il danno morale a favore della sig.ra Manarin, 12.000 EUR per il danno materiale e 6.000 EUR per il danno morale a favore della sig.ra Monaldo, 10.000 EUR per il danno materiale e 5.000 EUR per il danno morale a favore della sig.ra Somma.

58. I ricorrenti chiedono dette somme, basandosi sulla differenza tra la fascia salariale nella quale sono stati inquadrati e la fascia nella quale avrebbero dovuto essere inquadrati. Di conseguenza essi chiedono la differenza tra la retribuzione che percepiscono effettivamente e la retribuzione alla quale avrebbero avuto diritto in assenza dell'intervento legislativo in questione. I ricorrenti chiedono altresì alla Corte di tenere in considerazione la quota di retribuzione, della quale non potranno più disporre fino all'età della pensione.

59. Il Governo contesta le pretese dei ricorrenti e ritiene che le loro richieste siano eccessive ed infondate, soprattutto in relazione alle differenze retributive per gli anni a venire.

60. La Corte rileva che, ai fini dell'attribuzione di un'equa soddisfazione, il solo elemento da tener presente nel caso di specie consiste nel fatto che i ricorrenti non abbiano potuto usufruire delle garanzie

dell'articolo 6 § 1 della Convenzione. La Corte non può certo formulare ipotesi su quale sarebbe stato l'esito del procedimento nel caso contrario, ma ritiene ragionevole ipotizzare che gli interessati abbiano subito una reale perdita di opportunità (si vedano, in particolare, *Zielinski e Pradal e Gonzalez e altri*, sopra citata, § 79; *Lecarpentier c. Francia*, n. 67847/01, 14 febbraio 2006, § 61; *Arras e altri c. Italia* n. 17972/07, 14 febbraio 2012 § 88). Essa sottolinea in particolare che, nel caso di specie, la giurisprudenza della Corte di cassazione, prima dell'adozione della legge in questione, era favorevole alla posizione dei ricorrenti. Quindi, se non vi fosse stata alcuna violazione della Convenzione, la situazione dei ricorrenti sarebbe stata verosimilmente differente, dal momento che ai medesimi sarebbe stata riconosciuta l'anzianità maturata presso gli enti locali di provenienza. Pertanto, la Corte ne deduce che la violazione della Convenzione constatata nel caso di specie può aver cagionato ai ricorrenti un danno materiale. Trattandosi del periodo compreso tra dicembre 2011 e l'effettivo pensionamento ovvero, nel caso dei ricorrenti già in pensione, la fine della loro vita, la Corte constata che l'importo delle perdite è necessariamente ipotetico, in quanto dipende da date ignote alla Corte, in merito alle quali essa non può formulare ipotesi. Dette questioni, se del caso, dovrebbero rientrare nella competenza delle autorità giudiziarie nazionali.

61. Tenuto conto di quanto precede e della giurisprudenza in materia, la Corte accorda le seguenti somme a titolo di risarcimento del danno materiale:

- nel ricorso n. 52888/08, 940 EUR alla sig.ra De Rosa;
- nel ricorso n. 58528/08, 620 EUR alla sig.ra Tedeschi;
- nel ricorso n. 59194/08, 610 EUR al sig. Ferrante;
- nel ricorso n. 60462/08, 1.020 EUR alla sig.ra Ponzini e 475 EUR alla sig.ra Trunfio;
- nel ricorso n. 60473/08, 800 EUR alla sig.ra Bruognolo e 1.670 EUR alla sig.ra Garraffa;
- nel ricorso n. 60628/08, 560 EUR alla sig.ra Cappello e 1.180 EUR alla sig.ra Pezza;
- nel ricorso n. 61116/08, 970 EUR alla sig.ra Landini;
- nel ricorso n. 61131/08, 950 EUR alla sig.ra Esposito, 405 EUR alla sig.ra Losanno, 1.520 EUR alla sig.ra Podda e 545 EUR alla sig.ra Villa;
- nel ricorso n. 61139/08, 605 EUR alla sig.ra Carlino e 810 EUR alla sig.ra Paradiso;
- nel ricorso n. 61143/08, 355 EUR alla sig.ra Colzani, 1.680 EUR alla sig.ra Grison, 1.440 EUR alla sig.ra Pace e 1.635 EUR alla sig.ra Sombri;
- nel ricorso n. 610/09, 225 EUR alla sig.ra Blanco, 890 EUR alla sig.ra Cantello, 950 EUR alla sig.ra Criscuolo;
- nel ricorso n. 4995/09, 1.900 EUR alla sig.ra Apice, 1.770 EUR alla sig.ra Eliseo, 605 EUR alla sig.ra Galiuto, 605 EUR alla sig.ra Iannuzzi, 500 EUR alla sig.ra Martinelli, 1.360 EUR alla

sig.ra Masullo, 522 EUR alla sig.ra Sanna, 515 EUR alla sig.ra Toscano;

- nel ricorso n. 5068/09, 1.850 EUR alla sig.ra Guarracino, 1.770 EUR alla sig.ra Targa;
- nel ricorso n. 5141/09, 1.220 EUR al sig. Cossia, 720 EUR alla sig.ra Gomasasca, 265 EUR alla sig.ra Manarin, 850 EUR alla sig.ra Monaldo, 740 EUR alla sig.ra Somma.

62. Quanto al danno morale, la Corte ritiene che la constatazione di violazione, alla quale essa è giunta, costituisca di per sé un'equa soddisfazione per il danno morale subito dai ricorrenti.

B. Spese

63. Producendo i relativi documenti giustificativi, i ricorrenti chiedono altresì le seguenti somme a titolo di rimborso delle spese sostenute nei procedimenti promossi dinanzi alle autorità giudiziarie interne e dinanzi alla Corte:

- 12.695,24 EUR nel ricorso n. 52888/08,
- 11.161 EUR nel ricorso n. 58528/08,
- 9.636,24 EUR nel ricorso n. 59194/08,
- 6.592,15 EUR cadauna nel ricorso n. 60462/08,
- 5.992,45 EUR cadauna nel ricorso n. 60473/08,
- 6.278,125 EUR cadauna nel ricorso n. 60628/08,
- 8.665,36 EUR nel ricorso n. 61116/08,
- 4.372,85 EUR cadauna nel ricorso n. 61131/08,
- 7.121,46 EUR cadauna nel ricorso n. 61139/08,
- 4.780,07 EUR cadauna nel ricorso n. 61143/08,
- 5.908,59 EUR cadauna nel ricorso n. 610/09,
- 3.031,52 EUR cadauna nel ricorso n. 4995/09,
- 5.022,19 EUR cadauna nel ricorso n. 5068/09,
- 4.283,89 EUR cadauno nel ricorso n. 5141/09.

64. Il Governo contesta le pretese dei ricorrenti.

65. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese sostenute solo qualora ne siano state accertate la realtà e la necessità ed il loro importo sia ragionevole. Inoltre, quando la Corte constata una violazione della Convenzione, essa accorda al ricorrente il rimborso delle spese sostenute dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali, solo nella misura in cui esse fossero finalizzate a prevenire ovvero a far correggere dalle citate autorità la violazione in questione. Tuttavia la Corte ritiene eccessive le somme richieste dai ricorrenti. Di conseguenza essa accorda:

- 5.000 EUR nel ricorso n. 52888/08,
- 5.000 EUR nel ricorso n. 58528/08,
- 5.000 EUR nel ricorso n. 59194/08,
- 5.000 EUR congiuntamente nel ricorso n. 60462/08,

- 5.000 EUR congiuntamente nel ricorso n. 60473/08,
- 5.000 EUR congiuntamente nel ricorso n. 60628/08,
- 5.000 EUR nel ricorso n. 61116/08,
- 6.000 EUR congiuntamente nel ricorso n. 61131/08,
- 5.000 EUR congiuntamente nel ricorso n. 61139/08,
- 7.000 EUR congiuntamente nel ricorso n. 61143/08,
- 6.000 EUR congiuntamente nel ricorso n. 610/09,
- 8.000 EUR congiuntamente nel ricorso n. 4995/09,
- 5.000 EUR congiuntamente nel ricorso n. 5068/09,
- 7.000 EUR congiuntamente nel ricorso n. 5141/09.

C. Interessi moratori

66. La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. Decide di riunire i ricorsi;
2. *Dichiara* i ricorsi ricevibili;
3. *Dichiara* che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;
4. *Dichiara*
 - a) che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi a partire dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le somme seguenti:
 - 1) **Ricorso n. 52888/08**
 - i) a titolo di risarcimento del danno materiale
940 EUR (novecentoquaranta euro) alla sig.ra De Rosa
 - ii) a titolo di rimborso spese
5.000 EUR (cinquemila euro), più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla ricorrente, per le spese;
 - 2) **Ricorso n. 58528/08**
 - i) a titolo di risarcimento del danno materiale
620 EUR (seicentoventi euro) alla sig.ra Tedeschi
 - ii) a titolo di rimborso spese
5.000 EUR (cinquemila euro), più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla ricorrente, per le spese;

3) Ricorso n. 59194/08

- i) a titolo di risarcimento del danno materiale
610 EUR (seicentodieci euro) al sig. Ferrante
- ii) a titolo di rimborso spese
5.000 EUR (cinquemila euro), più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dal ricorrente, per le spese;

4) Ricorso n. 60462/08

- i) a titolo di risarcimento del danno materiale
1.020 EUR (milleventi euro) alla sig.ra Ponzini e 475 EUR (quattrocentosettantacinque euro) alla sig.ra Trunfio
- ii) a titolo di rimborso spese
5.000 EUR (cinquemila euro) congiuntamente, più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalle ricorrenti, per le spese;

5) Ricorso n. 60473/08

- i) a titolo di risarcimento del danno materiale
800 EUR (ottocento euro) alla sig.ra Bruognolo e 1.670 EUR (milleseicentosettanta euro) alla sig.ra Garraffa
- ii) a titolo di rimborso spese
5.000 EUR (cinquemila euro) congiuntamente, più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalle ricorrenti, per le spese;

6) Ricorso n. 60628/08

- i) a titolo di risarcimento del danno materiale
560 EUR (cinquecentosessanta euro) alla sig.ra Cappello e 1.180 EUR (millecentottanta euro) alla sig.ra Pezza
- ii) a titolo di rimborso spese
5.000 EUR (cinquemila euro) congiuntamente, più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalle ricorrenti, per le spese;

7) Ricorso n. 61116/08

- i) a titolo di risarcimento del danno materiale
970 EUR (novecentosettanta euro) alla sig.ra Landini
- ii) a titolo di rimborso spese
5.000 EUR (cinquemila euro), più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla ricorrente, per le spese;

8) Ricorso n. 61131/08

- i) a titolo di risarcimento del danno materiale
950 EUR (novecentocinquanta euro) alla sig.ra Esposito, 405 EUR (quattrocentocinque euro) alla sig.ra Losanno, 1.520 EUR

(millecinquecentoventi euro) alla sig.ra Podda e 545 EUR (cinquecentoquarantacinque euro) alla sig.ra Villa

ii) a titolo di rimborso spese

6.000 EUR (seimila euro) congiuntamente, più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalle ricorrenti, per le spese;

9) Ricorso n. 61139/08

i) a titolo di risarcimento del danno materiale

605 EUR (seicentocinque euro) alla sig.ra Carlino e 810 EUR (ottocentodieci euro) alla sig.ra Paradiso

ii) a titolo di rimborso spese

5.000 EUR (cinquemila euro) congiuntamente, più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalle ricorrenti, per le spese;

10) Ricorso n. 61143/08

i) a titolo di risarcimento del danno materiale

355 EUR (trecentocinquantacinque euro) alla sig.ra Colzani, 1.680 EUR (milleseicentottanta euro) alla sig.ra Grison, 1.440 EUR (millequattrocentoquaranta euro) alla sig.ra Pace e 1.635 EUR (milleseicentotrentacinque euro) alla sig.ra Sombri

ii) a titolo di rimborso spese

7.000 EUR (settemila euro) congiuntamente, più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalle ricorrenti, per le spese;

11) Ricorso n. 610/09

i) a titolo di risarcimento del danno materiale

225 EUR (duecentoventicinque euro) alla sig.ra Blanco, 890 EUR (ottocentonovanta euro) alla sig.ra Cantello, 950 EUR (novecentocinquanta euro) alla sig.ra Criscuolo

ii) a titolo di rimborso spese

6.000 EUR (seimila euro) congiuntamente, più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalle ricorrenti, per le spese;

12) Ricorso n. 4995/09

i) a titolo di risarcimento del danno materiale

1.900 EUR (millenovecento euro) alla sig.ra Apice, 1.770 EUR (millesettecentosettanta euro) alla sig.ra Eliseo, 605 EUR (seicentocinque euro) alla sig.ra Galiuto, 605 EUR (seicentocinque euro) alla sig.ra Iannuzzi, 500 EUR (cinquecento euro) alla sig.ra Martinelli, 1.360 EUR (milletrecentosessanta euro) alla sig.ra

Masullo, 522 EUR (cinquecentoventidue euro) alla sig.ra Sanna, 515 EUR (cinquecentoquindici euro) alla sig.ra Toscano

ii) a titolo di rimborso spese

8.000 EUR (ottomila euro) congiuntamente, più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalle ricorrenti, per le spese;

13) Ricorso n. 5068/09

i) a titolo di risarcimento del danno materiale

1.850 EUR (milleottocentocinquanta euro) alla sig.ra Guarracino, 1.770 EUR (millesettecentosettanta euro) alla sig.ra Targa

ii) a titolo di rimborso spese

5.000 EUR (cinquemila euro) congiuntamente, più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalle ricorrenti, per le spese;

14) Ricorso n. 5141/09

i) a titolo di risarcimento del danno materiale

1.220 EUR (milleduecentoventi euro) al sig. Cossia, 720 EUR (settecentoventi euro) alla sig.ra Gomasca, 265 EUR (duecentosessantacinque euro) alla sig.ra Manarin, 850 EUR (ottocentocinquanta euro) alla sig.ra Monaldo, 740 EUR (settecentoquaranta euro) alla sig.ra Somma

ii) a titolo di rimborso spese

7.000 EUR (settemila euro) congiuntamente, più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dai ricorrenti, per le spese;

b) che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento tale importo dovrà essere maggiorato di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;

5. *Rigetta* la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto in data 11 dicembre 2012, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Stanley Naismith
Cancelliere

Danutė Jočienė
Presidente

ALLEGATO

1.	52888/08	DE ROSA Ricorrente Anna De Rosa	28/10/2008	Il 9 luglio 2002, la ricorrente adiva il tribunale del lavoro di Milano al fine di ottenere il riconoscimento giuridico ed economico dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza, nonché il versamento della differenza di retribuzione a partire dal 1° gennaio 2000. Con sentenza dell'11 febbraio 2003, il tribunale del lavoro di Milano accoglieva la domanda della ricorrente e condannava il ministero a riconoscere l'anzianità maturata dalla stessa presso l'ente locale. Il ministero proponeva appello avverso detta sentenza. Con sentenza del 14 aprile 2004, la corte d'appello confermava la sentenza del tribunale, in quanto il ministero non aveva rispettato l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999. Tale pronuncia era conforme alla giurisprudenza stabilita da numerose sentenze della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato. Il 21 giugno 2005 il ministero proponeva ricorso per cassazione. La prima udienza veniva fissata dopo tre anni, precisamente in data 8 gennaio 2008. Frattanto veniva adottata la legge n. 266 del 2005.
----	----------	------------------------------------	------------	--

				Con sentenza dell'8 maggio 2008, la Corte di cassazione, tenendo conto della nuova legge, accoglieva il ricorso del ministero.
2.	58528/08	TEDESCHI Ricorrente Domenica Tedeschi	03/12/2008	Il 5 agosto 2003, la ricorrente adiva il tribunale del lavoro di Milano al fine di ottenere il riconoscimento giuridico ed economico dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza, nonché il versamento della differenza di retribuzione a partire dal 1° gennaio 2000. Con sentenza del 16 dicembre 2003, il tribunale del lavoro di Milano accoglieva la domanda della ricorrente e condannava il ministero a riconoscere l'anzianità maturata dalla stessa presso l'ente locale. Il ministero proponeva appello avverso detta sentenza. Con sentenza del 16 marzo 2005, la corte d'appello confermava la sentenza del tribunale, in quanto il ministero non aveva rispettato l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999. Tale pronuncia era conforme alla giurisprudenza stabilita da numerose sentenze della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato. Il 14 settembre 2006 il ministero proponeva ricorso per cassazione. La prima udienza veniva fissata dopo tre anni, precisamente in data 17 gennaio 2008. Frattanto veniva adottata la legge n. 266 del 2005. Con sentenza del 14 luglio 2008, la Corte di cassazione, tenendo conto della nuova legge, accoglieva il ricorso del ministero.
3.	59194/08	FERRANTE Ricorrente Giuseppe Ferrante	03/12/2008	Il 29 gennaio 2003, il ricorrente adiva il tribunale del lavoro di Milano al fine di ottenere il riconoscimento giuridico ed economico dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza, nonché il versamento della differenza di retribuzione a partire dal 1° gennaio

				2000. Con sentenza del 4 dicembre 2003, il tribunale del lavoro di Milano accoglieva la domanda del ricorrente e condannava il ministero a riconoscere l'anzianità maturata dallo stesso presso l'ente locale. Il ministero proponeva appello avverso detta sentenza. Con sentenza del 31 marzo 2005, la corte d'appello confermava la sentenza del tribunale, in quanto il ministero non aveva rispettato l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999. Tale pronuncia era conforme alla giurisprudenza stabilita da numerose sentenze della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato. Il 1° giugno 2005 il ministero proponeva ricorso per cassazione. La prima udienza veniva fissata dopo tre anni, precisamente in data 17 gennaio 2008. Frattanto veniva adottata la legge n. 266 del 2005. Con sentenza del 18 luglio 2008, la Corte di cassazione, tenendo conto della nuova legge, accoglieva il ricorso del ministero.
4.	60462/08	PONZINI E TRUNFIO Ricorrenti 1) Enrica Ponzini 2) Marianna Trunfio	11/12/2008	Il 6 agosto 2003, le ricorrenti adivano il tribunale del lavoro di Milano al fine di ottenere il riconoscimento giuridico ed economico dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza, nonché il versamento della differenza di retribuzione a partire dal 1° gennaio 2000. Con sentenza del 25 marzo 2004, il tribunale del lavoro di Milano accoglieva la domanda delle ricorrenti e condannava il ministero a riconoscere l'anzianità maturata dalle stesse presso l'ente locale. Il ministero proponeva appello avverso detta sentenza. Con sentenza del 5 luglio 2005, la corte d'appello confermava la sentenza del tribunale, in quanto il ministero non aveva rispettato l'articolo 8 della

				legge n. 124 del 1999. Tale pronuncia era conforme alla giurisprudenza stabilita da numerose sentenze della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato. Il 1° agosto 2006 il ministero proponeva ricorso per cassazione. La prima udienza veniva fissata dopo due anni, precisamente in data 17 gennaio 2008. Frattanto veniva adottata la legge n. 266 del 2005. Con sentenza del 18 luglio 2008, la Corte di cassazione, tenendo conto della nuova legge, accoglieva il ricorso del ministero.
5.	60473/08	BRUOGNOLO E GARRAFFA Ricorrenti: 1) Nella Bruognolo 2) Palomina Garraffa	11/12/2008	Il 6 agosto 2003, le ricorrenti adivano il tribunale del lavoro di Milano al fine di ottenere il riconoscimento giuridico ed economico dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza, nonché il versamento della differenza di retribuzione a partire dal 1° gennaio 2000. Con sentenza del 18 novembre 2003, il tribunale del lavoro di Milano accoglieva la domanda delle ricorrenti e condannava il ministero a riconoscere l'anzianità maturata dalle stesse presso l'ente locale. Il ministero proponeva appello avverso detta sentenza. Con sentenza del 22 febbraio 2005, la corte d'appello confermava la sentenza del tribunale, in quanto il ministero non aveva rispettato l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999. Tale pronuncia era conforme alla giurisprudenza stabilita da numerose sentenze della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato. Il 9 dicembre 2005 il ministero proponeva ricorso per cassazione. La prima udienza veniva fissata dopo due anni, precisamente in data 17 gennaio 2008.

				Frattanto veniva adottata la legge n. 266 del 2005. Con sentenza del 18 luglio 2008, la Corte di cassazione, tenendo conto della nuova legge, accoglieva il ricorso del ministero.
6.	60628/08	CAPPELLO E PEZZA Ricorrenti 1) Angelina Cappello 2) Maria Pezza	11/12/2008	Il 6 agosto 2003, le ricorrenti adivano il tribunale del lavoro di Milano al fine di ottenere il riconoscimento giuridico ed economico dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza, nonché il versamento della differenza di retribuzione a partire dal 1° gennaio 2000. Con sentenza del 2 marzo 2004, il tribunale del lavoro di Milano accoglieva la domanda delle ricorrenti e condannava il ministero a riconoscere l'anzianità maturata dalle stesse presso l'ente locale. Il ministero proponeva appello avverso detta sentenza. Con sentenza del 5 luglio 2005, la corte d'appello confermava la sentenza del tribunale, in quanto il ministero non aveva rispettato l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999. Tale pronuncia era conforme alla giurisprudenza stabilita da numerose sentenze della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato. Il 1° agosto 2006 il ministero proponeva ricorso per cassazione. La prima udienza veniva fissata dopo due anni, precisamente in data 17 gennaio 2008. Frattanto veniva adottata la legge n. 266 del 2005. Con sentenza del 14 luglio 2008, la Corte di cassazione, tenendo conto della nuova legge, accoglieva il ricorso del ministero.
7.	61116/08	LANDINI Ricorrente: Nicoletta Landini	16/12/2008	Il 29 gennaio 2003, la ricorrente adiva il tribunale del lavoro di Milano al fine di ottenere il riconoscimento giuridico ed economico dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza, nonché il versamento della differenza di retribuzione a partire dal 1° gennaio

				2000. Con sentenza del 29 maggio 2003, il tribunale del lavoro di Milano accoglieva la domanda della ricorrente e condannava il ministero a riconoscere l'anzianità maturata dalla stessa presso l'ente locale. Il ministero proponeva appello avverso detta sentenza. Con sentenza del 16 dicembre 2004, la corte d'appello confermava la sentenza del tribunale, in quanto il ministero non aveva rispettato l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999. Tale pronuncia era conforme alla giurisprudenza stabilita da numerose sentenze della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato. Il 13 marzo 2006 il ministero proponeva ricorso per cassazione. La prima udienza veniva fissata dopo tre anni, precisamente in data 8 gennaio 2008. Frattanto veniva adottata la legge n. 266 del 2005. Con sentenza del 18 luglio 2008, la Corte di cassazione, tenendo conto della nuova legge, accoglieva il ricorso del ministero.
8.	61131/08	ESPOSITO E ALTRI Ricorrenti: 1) Carmela Esposito 2) Lucia Losanno 3) Natalina Podda 4) Rosanna Villa	12/09/2008	Il 6 febbraio 2003, le ricorrenti adivano il tribunale del lavoro di Milano al fine di ottenere il riconoscimento giuridico ed economico dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza, nonché il versamento della differenza di retribuzione a partire dal 1° gennaio 2000. Con sentenza del 13 giugno 2003, il tribunale del lavoro di Milano accoglieva la domanda delle ricorrenti e condannava il ministero a riconoscere l'anzianità maturata dalle stesse presso l'ente locale. Il ministero proponeva appello avverso detta sentenza. Con sentenza del 14 ottobre 2004, la corte d'appello confermava la sentenza del

				tribunale, in quanto il ministero non aveva rispettato l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999. Tale pronuncia era conforme alla giurisprudenza stabilita da numerose sentenze della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato. Il 18 aprile 2005 il ministero proponeva ricorso per cassazione. La prima udienza veniva fissata dopo due anni, precisamente in data 17 gennaio 2008. Frattanto veniva adottata la legge n. 266 del 2005. Con sentenza del 18 luglio 2008, la Corte di cassazione, tenendo conto della nuova legge, accoglieva il ricorso del ministero.
9.	61139/08	CARLINO E PARADISO Ricorrenti: 1) Maria Carlino 2) Filomena Paradiso	09/12/2008	Il 24 gennaio 2003, le ricorrenti adivano il tribunale del lavoro di Milano al fine di ottenere il riconoscimento giuridico ed economico dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza, nonché il versamento della differenza di retribuzione a partire dal 1° gennaio 2000. Con sentenza del 18 giugno 2003, il tribunale del lavoro di Milano accoglieva la domanda delle ricorrenti e condannava il ministero a riconoscere l'anzianità maturata dalle stesse presso l'ente locale. Il ministero proponeva appello avverso detta sentenza. Con sentenza del 28 dicembre 2004, la corte d'appello confermava la sentenza del tribunale, in quanto il ministero non aveva rispettato l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999. Tale pronuncia era conforme alla giurisprudenza stabilita da numerose sentenze della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato. Il 9 agosto 2005 il ministero proponeva ricorso per cassazione. La prima udienza veniva fissata dopo tre anni, precisamente in data 17

				gennaio 2008. Frattanto veniva adottata la legge n. 266 del 2005. Con sentenza del 18 luglio 2008, la Corte di cassazione, tenendo conto della nuova legge, accoglieva il ricorso del ministero.
10.	61143/08	COLZANI E ALTRI Ricorrenti: 1) Maria Grazia Colzani 2) Elisabetta Grison 3) Maria Pace 4) Marisa Sombri	16/12/2008	Il 6 febbraio 2003, le ricorrenti adivano il tribunale del lavoro di Milano al fine di ottenere il riconoscimento giuridico ed economico dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza, nonché il versamento della differenza di retribuzione a partire dal 1° gennaio 2000. Con sentenza del 24 settembre 2003, il tribunale del lavoro di Milano accoglieva la domanda delle ricorrenti e condannava il ministero a riconoscere l'anzianità maturata dalle stesse presso l'ente locale. Il ministero proponeva appello avverso detta sentenza. Con sentenza del 10 marzo 2005, la corte d'appello confermava la sentenza del tribunale, in quanto il ministero non aveva rispettato l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999. Tale pronuncia era conforme alla giurisprudenza stabilita da numerose sentenze della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato. Il 13 marzo 2006 il ministero proponeva ricorso per cassazione. La prima udienza veniva fissata dopo due anni, precisamente in data 17 gennaio 2008. Frattanto veniva adottata la legge n. 266 del 2005. Con sentenza del 18 luglio 2008, la Corte di cassazione, tenendo conto della nuova legge, accoglieva il ricorso del ministero.
11.	610/09	BLANCO e altri Ricorrenti:	17/12/2008	Il 31 luglio 2003, le ricorrenti adivano il tribunale del lavoro di Milano al fine di ottenere il riconoscimento giuridico ed economico

		1) Anna Maria Blanco 2) Carmela Cantello 3) Nunzia Criscuolo		dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza, nonché il versamento della differenza di retribuzione a partire dal 1° gennaio 2000. Con sentenza del 24 marzo 2004, il tribunale del lavoro di Milano rigettava la domanda delle ricorrenti. Le ricorrenti proponevano appello avverso detta sentenza. Con sentenza del 29 novembre 2005, la corte d'appello accoglieva l'appello delle ricorrenti, in quanto il ministero non aveva rispettato l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999. Tale pronuncia era conforme alla giurisprudenza stabilita da numerose sentenze della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato. Il 7 novembre 2006 il ministero proponeva ricorso per cassazione. La prima udienza veniva fissata dopo due anni, precisamente in data 17 gennaio 2008. Frattanto veniva adottata la legge n. 266 del 2005. Con sentenza del 18 luglio 2008, la Corte di cassazione, tenendo conto della nuova legge, accoglieva il ricorso del ministero.
12.	4995/09	APICE e altri Ricorrenti: 1) Assunta Apice 2) Francesca Eliseo 3) Angela Galiuto 4) Loredana Iannuzzi 5) Rita Martinelli 6) Maria Antonia Masullo 7) Giulia Teresa Sanna 8) Rosalia Toscano	19/12/2008	Il 28 aprile 2003, le ricorrenti adivano il tribunale del lavoro di Monza al fine di ottenere il riconoscimento giuridico ed economico dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza, nonché il versamento della differenza di retribuzione a partire dal 1° gennaio 2000. Con sentenza del 18 dicembre 2003, il tribunale del lavoro di Monza rigettava la domanda delle ricorrenti. Le ricorrenti proponevano appello avverso detta sentenza. Con sentenza del 7 luglio 2005, la corte d'appello accoglieva l'appello delle ricorrenti, in quanto il ministero non aveva rispettato l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999. Tale pronuncia era conforme alla giurisprudenza

				stabilita da numerose sentenze della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato. Il 19 settembre 2006 il ministero proponeva ricorso per cassazione. La prima udienza veniva fissata dopo due anni, precisamente in data 17 gennaio 2008. Frattanto veniva adottata la legge n. 266 del 2005. Con sentenza del 14 luglio 2008, la Corte di cassazione, tenendo conto della nuova legge, accoglieva il ricorso del ministero.
13.	5068/09	GUARRACINO e TARGA Ricorrenti: 1) Rosa Guarracino 2) Stefania Targa	19/12/2008	Il 28 aprile 2003, le ricorrenti adivano il tribunale del lavoro di Monza al fine di ottenere il riconoscimento giuridico ed economico dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza, nonché il versamento della differenza di retribuzione a partire dal 1° gennaio 2000. Con sentenza del 18 dicembre 2003, il tribunale del lavoro di Milano [sic] rigettava la domanda delle ricorrenti. Le ricorrenti proponevano appello avverso detta sentenza. Con sentenza del 7 luglio 2005, la corte d'appello accoglieva l'appello delle ricorrenti, in quanto il ministero non aveva rispettato l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999. Tale pronuncia era conforme alla giurisprudenza stabilita da numerose sentenze della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato. Il 19 settembre 2006 il ministero proponeva ricorso per cassazione. La prima udienza veniva fissata dopo due anni, precisamente in data 17 gennaio 2008. Frattanto veniva adottata la legge n. 266 del 2005. Con sentenza del 14 luglio 2008, la Corte di cassazione, tenendo conto della nuova legge, accoglieva il ricorso del ministero.

14.	5141/09	COSSIA e altri Ricorrenti: 1) Ambrogio Cossia 2) Luisa Gomarasca 3) Luciana Manarin 4) Francesca Monaldo 5) Giovanna Somma	17/12/2008	Il 6 agosto 2003, i ricorrenti adivano il tribunale del lavoro di Milano al fine di ottenere il riconoscimento giuridico ed economico dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza, nonché il versamento della differenza di retribuzione a partire dal 1° gennaio 2000. Con sentenza del 9 gennaio 2004, il tribunale del lavoro di Milano accoglieva la domanda dei ricorrenti e condannava il ministero a riconoscere l'anzianità maturata dagli stessi presso l'ente locale. Il ministero proponeva appello avverso detta sentenza. Con sentenza del 30 marzo 2005, la corte d'appello confermava la sentenza del tribunale, in quanto il ministero non aveva rispettato l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999. Tale pronuncia era conforme alla giurisprudenza stabilita da numerose sentenze della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato. Il 7 aprile 2006 il ministero proponeva ricorso per cassazione. La prima udienza veniva fissata dopo due anni, precisamente in data 17 gennaio 2008. Frattanto veniva adottata la legge n. 266 del 2005. Con sentenza del 14 luglio 2008, la Corte di cassazione, tenendo conto della nuova legge, accoglieva il ricorso del ministero.
-----	---------	--	------------	---